

Giurisprudenza



Numero di raccolta generale 32996/2024 Data pubblicazione 17/12/2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE

strati:
Presidente
Relatore
Consigliere
Consigliere
Consigliere

iogat	i ex art.	182-	
-	fallime	nto	
oiano	di risana	mento	
	-	– fallime	– fallimento siano di risanamento

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. :	15204/20	18 R.G. p	roposto da	:		
			, rappres	entat	a e dife	esa
	()	giust	a proci	ura
speciale in calce al ricors	so					
				-rice	orrente	-
	cc	ntro				
FALLIMENTO			,	elet	tivame	nte
dell'			(),
()	giusta	procura	speciale	in	calce	al
controricorso						
			-co	ntror	icorren	te-
avverso il decreto del Ti	ribunale (di Napoli r	1.1019/201	.8 de	positat	o il
12/4/2018;						
udita la relazione svolta	nella pu	bblica udi	enza del 1	5 otto	obre 20	24
dal Consigliere Alberto P	azzi;					





Giurisprudenza

Numero di raccolta generale 32996/2024

Data pubblicazione 17/12/2024

procedura minore, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; ne discende il venir meno della causa di risanamento posta a base di ciascuno dei singoli accordi di ristrutturazione dei debiti, cui consegue la loro risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 cod. civ. e la riespansione dell'originaria obbligazione, da ammettere al passivo del fallimento nel suo iniziale ammontare, detratti i pagamenti eventualmente intervenuti e non più revocabili ex art. 67, comma 3, lett. e), l. fall.

- 6. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento, proprio, del secondo motivo, giacché la decisione della domanda assorbita è oramai divenuta superflua per effetto dell'accoglimento del primo mezzo, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse al suo esame.
- 7. Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Napoli, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati. Le spese del giudizio di legittimità debbono essere integralmente compensate, *ex* art. 92, comma 2, cod. proc. civ., in ragione dell'assoluta novità della questione trattata

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione; compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 15 ottobre 2024.

Il Consigliere estensore

La Presidente

10 di 10

